

*U. Argento*

**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**  
**ATTO DI CITAZIONE**

**BOLICI PAOLO** (C.F. BLCPLA50H27F592M), nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950 e residente in Nettuno (Roma) Via S.Giacomo, n. 14 titolare della omonima impresa individuale "BOLICI PAOLO" (REA: RM-602967, P.I. 00010121002), corrente in Anzio (RM), alla Via Goldoni, n. 66, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara (C.F. RGNMNI68A08H199B - Pec: avvemanueleargento@pec.giuffre.it Tel/Fax 085/4429997) e dall'Avv. Roberto Villani (C.F. VLRRT67C15H501A - Fax 06.83700545 - Pec: robertovillani1@ordineavvocatiroma.org), del Foro di Roma, per procura stesa a margine del presente atto, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Giorgio Enrico Falck n. 45, espone quanto segue

**FATTO**

La ditta individuale Bolici Paolo vede l'inizio della propria attività, nel settore della produzione delle porte e finestre in legno e metallo, sin dalla fine degli anni '70.  
 Da allora, grazie al talento ed all'intraprendenza dal titolare, la piccola realtà artigiana poté in breve tempo espandersi ed ampliare la propria struttura organizzativa ed operativa, estendendo la produzione anche all'arredamento d'interni e di aree pubbliche, riuscendo così ad acquisire importanti commesse.

Io sottoscritto **BOLICI PAOLO** (C.F. BLCPLA50H27F592M) nato a Montepulciano (SI) il 27/06/1950 e residente in Nettuno (Roma) Via S.Giacomo, n. 14 titolare della omonima impresa individuale "BOLICI PAOLO" (REA: RM-602967, P.I. 00010121002), corrente in Anzio (RM) alla Via Goldoni, n. 66, informo ai sensi dell'art. 43° del D.lgs n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 29 del medesimo Decreto, così come modificato dal decreto legge del 21 giugno 2013 n. 69 e successiva legge del 9 agosto 2013 n. 98 di conversione come da atto allegato, delego a rappresentarmi e difendermi congiuntamente e disgiuntamente tra loro, in ogni stato e grado del presente giudizio, comprese le eventuali fasi cautelari di opposizione, riassunzione, impugnazione, esecuzione, conferendo facoltà di proporre domande ed eccezioni non convenzionali, chiamare in causa terzi, conciliare, transigere, fare sostituire da altri avvocati e/o procuratori, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia altrui, rilasciare quietanze ed incassare somme ed ogni più ampia ulteriore facoltà di legge, l'Avv. Argento Emanuele (C.F. RGNMNI68A08H199B - Tel/Fax 085/4429997 - Pec: avvemanueleargento@pec.giuffre.it) del Foro di Pescara e l'Avv. Roberto Villani (C.F. VLRRT67C15H501A - Fax 06.83700545 - Pec: robertovillani1@ordineavvocatiroma.org) del Foro di Roma. Dichiaro di eleggere domicilio ad ogni effetto di legge presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Giorgio Enrico Falck n. 45.  
 Dichiaro inoltre ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e prestano conseguentemente il consenso al loro trattamento. Prendo altresì atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.  
 Pescara - Roma, 07.05.2014

Bolici Paolo *Paolo Bolici*

Per autenticazione  
 Avv. Emanuele Argento *E. Argento*

Avv. Roberto Villani *Roberto Villani*

Le numerose ordinazioni ed appalti, per importi di una certa consistenza, richiesero quindi un incremento di organico e di spazi produttivi, pertanto, nel 1990, l'originario stabilimento di Anzio viene ampliato con una nuova struttura produttiva e dotato di macchinari sempre più all'avanguardia ed idonei a soddisfare la crescente domanda..

Fu così che la ditta individuale Bolici Paolo raggiunse una posizione di leader nella progettazione, produzione ed allestimento di forniture contract chiavi in mano ed il suo nome, rinomato a livello internazionale ed apprezzato dai clienti più raffinati, venne legato alla progettazione e realizzazione di numerose opere, soprattutto interni di hotel, resort e spa, come anche di centri commerciali ed uffici, residenze ed abitazioni private.

Tali esperienze consentirono, quindi, anche l'acquisizione di una notevole competenza nella lavorazione di diversi materiali, dal legno, al metallo, al vetro, al marmo, alla resina ecc., consentendo quindi una notevole diversificazione industriale al fine di poter far fronte a commesse di ogni genere.

Tra i maggiori clienti si possono annoverare: Hilton, Sheraton, LaVillette-Parigi, Alitalia, ADR, Poste Italiane, Pirelli, Fiat, Saudi Oger, Seiko, Starwood Hotels, Monte dei Paschi, Ekte Bank, BNL, ecc..

Per una maggiore penetrazione nei mercati esteri, pio, la Bolici Paolo aprì sedi estere internazionali, costituite da uffici commerciali e showrooms, a Parigi, Atene, Bucarest, Miami e Muscat.

Successivamente, per il consolidamento del proprio business come interior contractor, la Bolici Paolo D.I. entrò nel settore arredamento navale, con commesse chiavi in mano per allestimento aree pubbliche su navi da crociera, commesse Fincantieri-Alstom ed in pochi anni si affermò quale leader mondiale anche di questo settore.

Per l'esperienza acquisita negli anni e le strutture operative ,in brevissimo tempo la Bolici Paolo D.I. si impose anche in questo mercato, come leader mondiale del settore.

Le maggiori società armatoriali, infatti, si avvalsero della ditta per il rifacimento delle proprie navi in esercizio o richiedendone la costruzione di nuove: Carnival-Costa Crociere-Holland American Line-Royal Caribbean-Cunard-MS-C-Millennium-VSHIPS-Disney-Windstar-Radisson-P&O-Silversea-NYK, Cruises-Cristal Cruises-Fincantieri-Aker Yard-Stx SNCF ecc., con allestimento, per diversi anni, anche dei Megayacht del Gruppo Ferrati e di Azimut.

Impegnata nel settore delle forniture contract e degli allestimenti d'interni per costruzioni civili e navali, nel rispetto dei vincoli di qualità, tempo e budget, in possesso delle certificazioni ISO 9001 e SOA, proseguì con successo la propria attività con notevole incremento di fatturato e di nuovi prestigiosi clienti, oltre quelli già consolidati, del settore navale, tra i quali: Eurodisney-NH Hotels-Agip-SNAI-Banco Posta-ESA-Enel-SDA-Pfizer-Feal international-Sultanato Oman-Sara Assicurazioni-Cofiri-Medio Credito centrale ed altri.

Nel 2008-2009 con il verificarsi dell'epocale crisi economica mondiale, i vari settori economici e commerciali risentono della mancanza delle commesse e soprattutto di una forte carenza di liquidità ed in tale scenario anche la Bolici Paolo D.I. iniziò ad avere una certa difficoltà a gestire i propri incassi.

Senonché, nonostante la crisi generalizzata, grazie alla flessibilità delle proprie strutture produttive, alle capacità operative conquistate negli anni ed alla possibilità di penetrazione commerciale nei mercati emergenti, la Bolici Paolo D.I. ebbe la possibilità di diversificare la propria attività ed ottenere, comunque, importanti commesse nazionali ed internazionali.

La crisi d'impresa della ditta Paolo Bolici fu quindi solo indirettamente legati alla crisi mondiale, poiché, in realtà, era comunque in piena attività, avendo acquisito commesse significative da clienti di prestigio, infatti, seppure alcuni segmenti come quello dei megayachts fossero calati come ordinativi, il proprio core business, ossia, quello degli allestimenti navali era in crescita.

Quindi la società non aveva problemi legati ad una diminuzione di ordini.

L'attuale stato di crisi venne invece causato da:

- una forte restrizione del credito sugli utilizzi degli affidamenti in essere, nonché sull'emissione di garanzie bancarie ai clienti per l'acquisizione di nuove commesse. In fase di espansione l'azienda si è trovata senza ossigeno per far fronte alle commesse acquisite;
  - crisi della filiera, non più in grado di dilazionare i pagamenti;
  - ritardi nei pagamenti da parte dei clienti del settore dei megayachts, settore quest'ultimo tra i più colpiti in assoluto (Clienti come CNR e Italcraft);
- queste concause determinarono, all'evidenza, uno squilibrio finanziario.

A fronte di nuove commesse con clientela di prestigio, la ditta si trovò sprovvista di liquidità a causa del mancato rispetto degli impegni assunti dagli istituti bancari.

In tale scenario, poi, si innestarono le pratiche tenute della UNICREDIT S.p.A. che, a mezzo dei comportamenti come di seguito meglio rappresentati e documentati, determinò l'esclusione brutale della ditta Bolici Paolo dall'economia legale.

Tutto ciò condusse l'azienda ad una perdita di credibilità (ritardi nel pagare fornitori, dipendenti, scioperi dei dipendenti, stampa, ecc.) con danni significativi e pertanto, la ditta Bolici, si vide costretta a richiedere la procedura di concordato preventivo, ex art. 161 LF (si allega concordato preventivo n. 15/2013, del 26 marzo 2013, doc 1).

\*\*\*\*\*

Come accennato, il dissesto economico della ditta Paolo Bolici venne determinato dal comportamento posto in essere dalla Unicredit S.p.A. che si è di fatto materializzato in plurime condotte lesive del patrimonio della ditta ed ovviamente del titolare di essa.

Attesa la complessità dei profili oggetto del presente giudizio, si tratterà, per mere esigenze sistematiche, dapprima, il concreto atteggiarsi dei rapporti di finanziamento intrattenuti dalla ditta Bolici Paolo con la Unicredit S.p.A. e successivamente le ripercussioni che tali comportamenti, *contra ius*, tenuti dall'istituto di credito, hanno arrecato alla società attrice.

A tal proposito, sotto il primo profilo, verranno rappresentate le illegittime pratiche che hanno afflitto gli affidamenti in conto corrente principali ed i relativi conti anticipi ad essi

collegati e che hanno determinato l'indebita applicazione di interessi, commissioni, spese ed altri oneri, per oltre **12.000.000.00 di Euro** (così come documentato a mezzo della ricostruzione tecnico contabile elaborata dal Consulente Tecnico di parte, Dott. Roberto Giansalvo, che si produce unitamente alla relazione sui danni ed a tutti gli altri documenti, doc. 2).

All'esito dell'esame dei plurimi vizi afferenti i rapporti di conto corrente analizzati, verrà trattata, sia l'implicazione che siffatte condizioni - *rectius*, illegittimi addebiti - hanno determinato nell'economia dell'azienda, con dettaglio dei danni patrimoniali subiti e sia le conseguenze determinate dalle segnalazioni "a sofferenza" effettuate dalla UNICREDIT S.p.A. presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, quantificate, sia per ciò che è il danno patrimoniale, nei suoi diversi aspetti, ovvero per "mancato guadagno", dovuto al minor fatturato e per danno "patrimoniale indiretto", sia per quello all'immagine

E' in buona sostanza la scorretta gestione del rapporto, l'applicazione di macroscopici indebiti al credito, l'interruzione brutale del rapporto, l'illegittima segnalazione in C.R. della Banca d'Italia e le loro conseguenze in termini di danno, patrimoniale e non, che hanno determinato la "morte" imprenditoriale della ditta Bolici Paolo, che, prima tali azioni. era leader mondiale nei settori sopra rappresentati.

Di tanti e lai indebiti, così come dei relativi danni, si chiama a rispondere la UNICREDIT S.p.A., a mezzo delle seguenti motivazioni in

### **DIRITTO**

La ditta individuale Paolo Bolici ha visto l'inizio dei suoi rapporti con la Unicredit S.p.A., già Banco di Roma, già Banco di Santo Spirito, sin dai primi anni '80.

Da allora ha intrattenuto una serie di affidamenti in conto corrente e nei conti anticipi ad essi collegati, come appresso riepilogati:

1) Conto corrente ordinario n. 500031954, già 11.5451, già 290955, già 216852, già 106045, già 106453, operativo sin dal 1/7/88 e girato a sofferenza il 16/10/12 per Euro 15.128.920,92.

A tale conto risultano collegati n. 3 conti anticipi:

- il n. 50031953, già 1105094, già 38393, già 2911, operativo sin dal 1/1/94 e girato a sofferenza il 9/10/12 per Euro 156.001,39;

- il n. 1105299, già 38598, operativo sin dal 10/2/1994 e chiuso il 20/10/10;

- il n. 500032334 aperto il 5/10/99 e chiuso il 19/10/10.

2) Conto corrente ordinario n. 4246107, già 1196900, aperto in data 9/6/2000 e girato a sofferenza il 2/10/12 per Euro 6.701.777,15.

3) Conto corrente ordinario n. 500031955, già 1105558, già 291056, già 216950, operativo sin dal 1/7/88 e girato a sofferenza il 16/10/12 per Euro 138.554,08.

Ebbene, dall'analisi tecnica degli estratti conto completi, nonché dall'esame della contrattualistica a disposizione, si è potuto verificare, come già anticipato, che alla ditta Bolici Paolo sono state applicate condizioni illegittime, sia in sede di concessione che di erogazione del credito, le cui conseguenze in termini di ricalcolo sono state prudenzialmente quantificate in circa € 12.000.000,00. così come d'appresso meglio rappresentato.

#### **A) GLI INTERESSI, COMMISSIONI, ONERI E SPESE ILLEGITTIMAMENTE APPLICATI AI C/C ED AI RAPPORTI DI CREDITO.**

##### **A.1) Non debenza degli interessi, spese ed oneri applicati al credito per assenza di qualsivoglia valida pattuizione scritta.**

Per il conto corrente ordinario n. 500031954 ed il n. 500031955 non si rinviene alcuna valida determinazione scritta degli interessi e delle condizioni applicate.

In tema di "interessi ULTRALEGALI", quindi, è del tutto pacifico che, quando il rapporto di conto corrente, come nel caso di specie, non sia regolato da alcun valido accordo scritto e/o presenti delle pattuizioni di rinvio al c.d. "uso piazza", la conseguenza sia l'applicazione dell'art. 1284 c.c. terzo comma o dell'art. 117 del T.U.B., con tutte le conseguenze in termini di ricalcolo.

La Giurisprudenza di merito, così come quella della Suprema Corte, è da sempre orientata, infatti, nel ritenere nulli gli interessi, spese ed oneri non pattuiti per iscritto: *“...non sono legittimi i tassi di interesse, le previsioni di costi o commissioni e la disciplina della postergazione delle valute di accredito che non siano previsti espressamente e per iscritto dalle parti con analitica determinatezza e senza rinvio a clausole "su piazza" o equivalenti...”* (Cassazione civile Sez. III, Sentenza n. 9695 del 03 maggio 2011).

In ragione di ciò, il Consulente Tecnico di parte – nella propria CTP, allegata *sub* doc.2 ed alle cui conclusioni tecniche si rinvia, intendendosi integralmente richiamate e trascritte nel presente atto - attesa per l'appunto la mancanza di forma scritta di qualsivoglia determinazione delle condizioni economiche, ha provveduto al ricalcolo degli interessi adoperando il tasso legale.

Comunque, anche qualora fosse esibito il contratto, esso sarebbe quasi sicuramente affetto da nullità insanabile in quanto conterrebbe, all'art. 7, il rinvio al c.d. “uso piazza”<sup>1</sup>.

La Giurisprudenza di merito, così come quella della Suprema Corte, è da sempre orientata nel ritenere nulli gli interessi, spese ed oneri non pattuiti per iscritto: *“...non sono legittimi i tassi di interesse, le previsioni di costi o commissioni e la disciplina della postergazione delle valute di accredito che non siano previsti espressamente e per iscritto dalle parti con analitica determinatezza e senza rinvio a clausole "su piazza" o*

---

<sup>1</sup> Art. 117 Testo Unico Bancario :

“1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti ...

3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo

4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto...”.

*equivalenti...*” (Cassazione civile Sez. III, Sentenza n. 9695 del 03 maggio 2011).

Sulla scorta di tali considerazioni, è pieno diritto della ditta Bolici Paolo richiedere alla Banca tutto quanto illegittimamente corrisposto per interessi, commissioni, spese ed altri oneri non pattuiti, così come individuato e quantificato dal Consulente Tecnico di parte e come risulterà all’esito delle successive integrazioni, oltre rivalutazioni e danni.

## **A.2) L’ANATOCISMO.**

L’esame dei rapporti ha rilevato, altresì, l’applicazione, da parte dell’Istituto, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

### **- Sulla mancanza di usi normativi.**

Con il “nuovo corso” inaugurato nel 1999, la Corte di Cassazione ha stabilito (e questo costituisce oramai *ius receptum*) la nullità “delle clausole di un contratto bancario, che prevedano la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basate su un uso negoziale e non su un uso normativo, come esige l’art. 1283 c.c.” (Cass. Civ. n. 1281 del 1° febbraio 2002).

Restava però ancora da chiedersi (e questo è il fulcro del ricorso per Cassazione presentato dalla Banca nel procedimento conclusosi con la storica sentenza delle **S.U. della Cass. Civ. del 4 novembre 2004 n. 21095**) se, anche prima del nuovo orientamento giurisprudenziale inaugurato con le sentenze del 1999, le clausole anatocistiche fossero nulle o meno, data la loro conformità ad usi che – prima delle sentenze stesse – potevano essere qualificati (*rectius* percepiti) come usi normativi e non come usi negoziali.

A tale domanda ha risposto in maniera tombale la **Cass. Civ., Sez. Unite, con la sentenza del 4 novembre 2004 n. 21095**, che oltre a dettare la definitiva cancellazione dell’uso della capitalizzazione trimestrale ha dettato ai giuristi la retta strada da seguire nell’interpretazione dei contratti bancari:

*“..L’evoluzione del quadro normativo impressa dalla giurisprudenza e dalla legislazione degli anni ‘90, in direzione della valorizzazione della buona fede come*

*clausola di protezione del contraente più debole, della tutela specifica del consumatore, della garanzia della trasparenza bancaria, della disciplina dell'usura ha innegabilmente avuto il suo peso nel determinare la ribellione del cliente (che ha dato, a sua volta, occasione al revirement giurisprudenziale) relativamente a prassi negoziali, come quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alle banche, risolvendosi in una non più tollerabile sperequazione di trattamento imposta dal contraente forte in danno della controparte più debole. Ma ciò non vuole dire (e il dirlo sconterebbe un evidente salto logico) che, in precedenza, prassi siffatte fossero percepite come conformi a ius e che, sulla base di una tale convinzione (opinio iuris), venissero accettate dai clienti. Più semplicemente, di fatto, **le pattuizioni anatocistiche**, come clausole non negoziate e non negoziabili, perché già predisposte dagli istituti di credito, in conformità a direttive (NUB) delle associazioni di categoria (ABI), venivano sottoscritte dalla parte che aveva necessità di usufruire del credito bancario e non aveva, quindi, altra alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o lasciare. Dal che la riconducibilità, ab initio, della prassi di inserimento, nei contratti bancari, delle clausole in questione, ad un uso negoziale e non già normativo (per tal profilo in contrasto dunque con il precetto dell'articolo 1283 c.c.), come correttamente ritenuto dalle sentenze del 1999 e successive...".*

Ne discende che, *ab initio* la prassi dell'inserimento nei contratti bancari delle clausole in questione è riconducibile ad un **uso negoziale e non già normativo**, ciò che le pone in contrasto con il precetto dell'art. 1283 del c.c. e, quindi, le rende nulle ex art. 1418 del c.c.

Per effetto di detta nullità non sanata retroattivamente nasce in capo ai clienti il diritto alla restituzione di quanto addebitato dalla banca a titolo di interessi anatocistici sulle somme risultanti a loro debito sul c/c.

Successivamente, l'indirizzo è stato mantenuto<sup>2</sup>.

**- Sull'inammissibilità della sostituzione della capitalizzazione trimestrale con quella annuale.**

Atteso, quindi, il consolidato indirizzo della Giurisprudenza sulla nullità della clausola di capitalizzazione, le Banche hanno successivamente tentato di sostenere la legittimità della capitalizzazione annuale o semestrale, in luogo di quella trimestrale.

Invero, come noto, anche sul punto è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite - con la nota Sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418.

In quell'occasione venne chiesto alla Corte se, accertata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, gli interessi dovessero essere computati con capitalizzazione annuale o senza capitalizzazione alcuna.

In merito a tale profilo la Corte ebbe a pronunciare il seguente principio di diritto:

*“È conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, in particolare all'interpretazione sistematica delle clausole, l'interpretazione data dal giudice di merito ad una clausola di un contratto di conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data anteriore al 22 aprile 2000, e secondo la quale la previsione di capitalizzazione*

---

<sup>2</sup> Cassazione civile, sez. I, 08 maggio 2008, n. 11466 :

*“La (Banca) ricorrente si duole che l'anatocismo bancario non sia stato qualificato uso normativo da ricomprendere tra gli usi contrari di cui all'art. 1283 c.c. La censura non è fondata essendosi la Corte di merito ineccepibilmente attenuta al dettato normativo ed alla relativa condivisa interpretazione resa da questa Corte (Cass. SSUU 200421095), per la quale in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Cost., il D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenere l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poichè, diversamente, si determinerebbe la consolidazione "medio tempore" di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponevamo, l'avrebbero creata”.*

annuale degli interessi, pattuita nel comma 1 di tale clausola, si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, con la conseguenza che, **dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati SENZA OPERARE ALCUNA CAPITALIZZAZIONE**".

Poiché si tratta di "giurisprudenza di legittimità" che è stata "tenut(a) ferma" anche dalla recente Cass. civ. Sez. I, 11-01-2013, n. 602<sup>3</sup>, "gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna" (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 03-09-2013, n. 20172).

Ad ulteriore conferma, anche recentissima Cass. Cassazione civile sez. VI, sentenza del 03/09/2013, Numero 20172: "Una volta dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo, gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna".

Alla luce di quanto sopra è evidente che il rapporto di conto corrente in questione debba essere depurato da ogni forma di capitalizzazione.

---

<sup>3</sup> Che nella parte motiva ha osservato che "Bene ha fatto dunque il giudice del rinvio ad ESCLUDERE QUALSIASI CAPITALIZZAZIONE (annuale, semestrale, trimestrale ecc), conformemente alle indicazioni del giudice remittente, e secondo orientamento giurisprudenziale che si è andato consolidando negli anni (tra le altre, Cass. S U. n. 24418/2010; Cass. n. 9695/2011)".

Del resto, successivamente al riferito pronunciamento delle Sezioni Unite del 2010, la Giurisprudenza di merito si è sostanzialmente conformata all'indirizzo espresso<sup>4</sup>.

### **A. 3) SULL'USURA - Commissione di Massimo Scoperto. Valute e Spese.**

Come già riferito il rapporto bancario è in essere già dal 05.07.1983 e non esiste alcun valido contratto che indichi in maniera determinata le condizioni economiche.

Ne consegue che, non solo il tasso di interesse, ma anche la Commissione di Massimo Scoperto, le valute e le spese non regolarmente determinate debbano essere restituite al correntista, come da ricalcolo effettuato, in via prudenziale e salvi aggiornamenti.

Tutti gli argomenti già svolti in precedenza in ordine all'illegittimità della applicazione della pattuizione degli interessi ultralegali sono, pertanto, pedissequamente richiamabili anche in relazione alla pattuizione ed applicazione della commissione di massimo scoperto, delle valute, delle spese ed altri oneri.

Come è stato rilevato nell'allegata CTp la Banca in diversi trimestri ha "sforato" il Tasso Soglia vigente nei periodi di riferimento, anche mediante l'abnorme utilizzo di spese e commissioni collegate all'erogazione del credito.

#### **- Più specificamente sulla "Commissione di Massimo Scoperto".**

Per quanto è a conoscenza di questa difesa la Commissione di Massimo Scoperto è calcolata, con modalità non sempre uguali tra istituto e istituto, sul picco di scoperto massimo per uno o più giorni nel trimestre e non è quindi un interesse inteso come

---

<sup>4</sup> "...Si segnala che, in considerazione della suddetta pronuncia delle sezioni unite della Corte di Cassazione, **Corte Appello Roma**, Pres. Cecere, Rel. Fanti, ord., **12 dicembre 2012**, in un caso in cui il giudice del primo grado aveva fatto proprio, con la sentenza appellata, l'accertamento effettuato dal CTU con applicazione della capitalizzazione annuale, ha sospeso l'esecutorietà della sentenza invitando le parti ad effettuare i conteggi senza alcuna capitalizzazione. Per analoga ragione, e ricordando quanto affermato dalla Cassazione a sezioni unite, **Trib. Roma**, Giud. Izzo, ord. **18 marzo 2011**, ha ritenuto necessaria l'integrazione della CTU "al fine di adeguare la decisione al suddetto principio di diritto" (vd. nota precedente<sup>6</sup>). La motivazione della Corte di Cassazione a sezioni unite è stata anche ricordata da **Trib. Brindisi**, Giud. Natali, sent. **9 agosto 2012**, in il caso.it – Foglio di giurisprudenza – pubblicata all'indirizzo <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/8177.pdf>; **Trib. Teramo**, sent. **15 novembre 2011**, n. 1154; **Trib. Pescara**, sent. **20 ottobre 2011**, n. 1384; **Trib. Brescia**, Giud. Gabriele, sent. **24 marzo 2011**..." (estratto dal testo "Anatocismo e vizi nei contratti bancari" IV edizione, anno 2013, dell'Avv. Roberto Di Napoli, pag. 143 e ss.).

In senso conforme anche **Corte d'Appello di Milano**, del **20 febbraio 2013**, nella quale si afferma chiaramente che la capitalizzazione "...deve essere totalmente esclusa, anche su base annuale, poiché l'art. 1283 c.c. vieta l'anatocismo in via generale..." (Corte d'Appello di Milano, 20 febbraio 2013. Presidente: Vigorelli. Estensore: Carla Romana Raineri, pubblicata all'indirizzo [http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/ban.php?id\\_cont=8749.php](http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/ban.php?id_cont=8749.php)).

percentuale fissa sul denaro dato a prestito nell'arco di tutto il periodo .

Non vi è dubbio, peraltro, che per la banca è un frutto del prestito ai sensi dell'art. 820 c.c. .

Da ciò consegue che la commissione non costituisce, come le banche usano affermare, la controprestazione per la messa in disponibilità di una data somma di denaro non utilizzata.

Essa, come si è visto, è calcolata sul "picco" dello scoperto e non sulla parte di fido non utilizzata.

D'altro canto nemmeno si potrebbe sostenere che la commissione in parola sia un corrispettivo per il godimento del denaro dato a prestito.

L'erogazione del finanziamento è, infatti, remunerata dagli interessi in senso tecnico, che si quantificano in funzione dei capitali prestati, del tempo del prestito e di un tasso predeterminato.

Ne consegue che non sono logicamente evidenziabili altre diverse funzioni economico-sociali a cui la commissione possa essere preordinata.

Ergo la Commissione di Massimo Scoperto determina l'addebito di un interesse anomalo supplementare e non trasparente ed è, pertanto, nulla per mancanza di causa e per contrarietà anche all'art. 117 T.U.B. (sul punto è uniforme la Giurisprudenza di Merito).

Ciò posto, ai fini della normativa di settore, in particolare della L. 108/96, sono da considerare interessi non solo quelli propriamente detti ma anche tutte le retribuzioni percepite dalla Banca per l'erogazione del credito.

Pertanto, come sostenuto dalla più recente ed autorevole Giurisprudenza della S.C., la CMS deve necessariamente essere presa in considerazione ai fini del calcolo del costo

del denaro (Cass. Pen. n. 12028 del 19.02.2010<sup>5</sup> ; in senso conforme Cass. Pen Sez. II, n. 28743 del 14.05.2010 ; Cass. Pen. Sez. II, sentenza n. 46669/11<sup>6</sup>).

Che la CMS debba essere computata ai fini del calcolo del costo del denaro è un dato che le Banche conoscono perfettamente “*indipendentemente dalle circolari e istruzioni impartite dalla Banca d'Italia al riguardo*”<sup>7</sup>.

Inoltre, poiché *poiché esse oltre che “non concordate”, sono sottoposte, anche, a “capitalizzazione trimestrale”, va da sé che, giusta Cass. civ., sez. III 06-08-2002, n. 11772, “non è comunque dovuta [...] perché, se la natura della commissione di massimo scoperto è assimilabile a quella degli interessi passivi, le clausole anatocistiche, pattuite nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge 154/1992, sono nulle secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, come tra poco sarà evidenziato; se invece è un corrispettivo autonomo dagli interessi, non è ad esso estensibile la disciplina dell'anatocismo, prevista dall'art. 1283 cod. civ. espressamente per gli interessi scaduti”, senza trascurare che, poiché “le indicazioni contenute nelle comunicazioni al cliente da parte dell'istituto di credito non hanno mai esplicitato le modalità di calcolo e mai il correntista era in grado di conoscere l'entità della commissione se non attraverso elaborati e complessi calcoli fatti da persona esperta con procedimenti inversi, ovvero utilizzando il risultato per giungere ai fattori utilizzati per la determinazione stessa della commissione”, esse sono indeterminabili e, perciò, nulle.*

#### - Sulle “SPESE e/o ONERI” e le “VALUTE”.

---

<sup>5</sup>Cass. Penale Sez. II, Sentenza n. 12028 del 19.12.2010 . “...Questo Collegio ritiene che il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4 (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito.

Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente...”, pag. 14 .

<sup>6</sup> Cass. Pen. Sez. II, sentenza n. 46669/11 “...In tema di usura, ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usurario del tasso effettivo globale di interesse (TEG) praticato da un istituto di credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile...”.

<sup>7</sup> Cass. Pen. Sez. II, sentenza n. 46669/11 : “...Appare pertanto illegittimo lo scorporo dal TEGM della CMS ai fini della determinazione del tasso usurario, indipendentemente dalle circolari e istruzioni impartite dalla Banca d'Italia al riguardo . In termini generali, quindi, l'ignoranza del tasso di usura da parte delle banche è priva di effetti e non può essere invocata quale scusante, trattandosi di ignoranza sulla legge penale (art. 5 c.p.)...”

Poiché la Banca ha operato addebiti recanti causali riconducibili a voci di spesa e/o oneri che “NON” risultano esser stati “CONTRATTUALMENTE FORMALIZZATI”, sono da ritenersi illegittimi ad eccezione dei recuperi per bolli.

I relativi ristorni saranno dovuti anche per ciò che riguarda l'applicazione delle “valute rispettivamente anticipate o postergate non pattuite”, per essere “manifesto che, tanto nei casi di nullità del contratto, quanto nei casi di nullità di specifiche clausole contrattuali, viene meno la causa della prestazione e, conseguentemente, “l'accipiens” non ha titolo per riceverla (Cass. Sez. 1, sentenza n. 21096 del 28/10/2005; Cass. Sez. 3, sentenza n. 27334 del 12/12/2005; Cass. Sez. 3, sentenza n. 14585 del 22/06/2007)”.

\*\*\*\*\*

Alla luce delle sopra estese considerazioni, di seguito si riportano le conclusioni, in termini di ricalcolo, così come rappresentate nella C.T.P.

**INDEBITI CALCOLATI SUL CONTO CORRENTE N. 500031954 E SUI CONTI COLLEGATI:**

Attesi i palesi vizi in termini di interessi ultralegali, anatocistici ed usurari, oltre a quelli inerenti le commissioni, gli oneri e le altre spese, il rapporto di conto corrente in oggetto ed i suoi conti collegati sono stati ricalcolati al solo tasso legale, con capitalizzazione finale, con esclusione delle spese e delle C.M.S. (commissioni di massimo scoperto), così come da C.T.P. ed allegati a cui si rimanda e di cui si riportano le conclusioni:

**BOLICI PAOLO**  
**UNICREDIT Spa**  
**CO 500031954**

**Data di apertura non disponibile.**

**Data valuta prima operazione: 5/7/83.**

**Data valuta ultima operazione: 31/10/12.**

**Il contratto non è stato esibito.**

--

RISTORNO ANATOCISMO e DELTA INTERESSI	5.673.105,01
RISTORNO USURA	323.713,12
di cui già inclusi in anatocismo e delta interessi	2.138.101,52
RISTORNO DA CMS	1.142.197,21
RISTORNO SPESE	3.495.496,71
<b>TOTALE RISTORNI</b>	<b>10.635.822,94</b>

**INDEBITI CALCOLATI SUL CONTO CORRENTE N. 500031955:**

Anche in questo caso il saldo del conto corrente è stato ricalcolato al solo tasso legale, con capitalizzazione finale, con esclusione delle spese e delle CMS:

**BOLICI PAOLO**  
**UNICREDIT Spa**  
**CO 500031955**

Data di apertura non disponibile.

Data valuta prima operazione: 01/  
07/88.

Data di chiusura del conto: 31/10/  
12.

Il contratto non è stato esibito.

RISTORNO ANATOCISMO e DELTA INTERESSI	196.868,11
RISTORNO USURA	0
di cui già inclusi in anatocismo e delta interessi	26.745,51
RISTORNO DA CMS	32.735,06
RISTORNO SPESE	17.049,04
<b>TOTALE RISTORNI</b>	<b>246.652,21</b>

**INDEBITI CALCOLATI SUL CONTO CORRENTE N. 424107:**

In questo caso il C.T.P. ha operato un ricalcolo maggiormente prudentiale, poiché il rapporto in questione è stato ricalcolato a tasso zero per i soli trimestri usurari, con esclusione delle CMS:

**BOLICI PAOLO**  
**UNICREDIT Spa**  
**CO 4246107**

Data di apertura non  
disponibile.

Data valuta prima operazione: 01/01/01.

Data di chiusura del conto: 31/  
10/12.

Il contratto non è stato esibito.

RISTORNO ANATOCISMO	126.463,66
RISTORNO DELTA INTERESSI	778.493,15
RISTORNO USURA	85.611,27
di cui già inclusi in anatocismo e delta interessi	512.342,71
RISTORNO DA CMS	65.773,96
RISTORNO SPESE	1.074.236,85
<b>TOTALE RISTORNI</b>	<b>2.130.578,89</b>

Sommando i risultati di cui alle sopra estese tabelle riepilogative (per il cui dettaglio si rimanda alle relative ricostruzioni econometriche, costituenti l'allegato 4.1 della relazione del dott. Giansalvo Roberto, doc.2 allegato al presente atto), **emerge un totale di ristorni di circa 12 MILIONI DI EURO, di cui circa 3 MILIONI DI EURO A TITOLO DI USURA.**

#### **B) I DANNI.**

La banca, pur essendo a conoscenza delle irregolarità che affliggevano i rapporti esaminati, non ha provveduto ad effettuare i relativi controlli, omettendo così di

rettificare il saldo recato dai rapporti di conto corrente ordinari e di quelli anticipi ad essi collegati.

Non solo.

Nell'ottobre del 2009, più precisamente il 20.10.2009, la banca "scaricò" sui conti ordinari della ditta Bolici Paolo **circa Euro 10.000.000,00** di anticipazioni per estinzione finanziamento export scadute generando uno sconfinò di **circa Euro 10.000.000,00** sul conto ordinario.

Tale addebito non venne preceduto da alcun preavviso, così come non fu previamente pattuito nelle condizioni contrattuali e la circostanza venne "scoperta" dai dipendenti della ditta che consultarono l'home banking.

Come risulta dalla visura storica della Centrale Rischi della Banca d'Italia (doc. 2), nell'ottobre 2009 l'accordato e l'utilizzato dei rischi auto liquidanti passarono da circa 13.000.000,00 Euro a circa 2.700.000,00 Euro, mentre, i rischi a revoca, a fronte di un accordato di Euro 1.100.000,00, passano a circa 11.700.000,00, **con uno sconfinò. quindi, immediatamente rilevato dall'intero sistema bancario, di circa Euro 10.000.000,00.**

Ovviamente, qualora la banca avesse provveduto ad effettuare i dovuti ristorni, con conseguente rettifica del saldo dei conti correnti, lo scarico di 10.000.000,00 si sarebbe integralmente annullato, residuando addirittura ulteriori € 2.000.000,00 in favore della ditta Bolici Paolo.

Per tutto quanto esposto è evidente che le segnalazioni pregiudizievoli effettuate dalla Banca nei confronti degli oppositori siano del tutto illegittime e profondamente ingiuste ed abbiano determinato gravissimi ed ingenti danni.

Difatti, l'allarme – **del tutto infondato** – lanciato dalla segnalante, ha fatto temere gli altri Istituti di credito, i quali, a loro volta, hanno chiesto immediati rientri.

Il comportamento tenuto dalla Banca deve ritenersi particolarmente grave già solo alla luce del fatto che le condizioni applicate al credito rechino interessi usurari, per circa € 3.000.000,00.

Non è infatti ipotizzabile che, atteso il patrimonio conoscitivo di chi opera all'interno di una Banca, non vi fosse stata la **consapevolezza** di tale illecito, così come non vi fosse la consapevolezza della nullità degli interessi e spese ultralegali e della nullità delle pratiche anatocistiche.

La Banca, diversamente da quanto possa affermare, non è tenuta meramente a segnalare a sofferenza i nominativi dei propri utenti quando vi sia un saldo negativo, ma dovrebbe tenere un comportamento corretto e trasparente teso alla VERIFICA del buon andamento del rapporto, **provvedendo anche ad effettuare i ristorni dovuti**.

Difatti, la segnalazione, per essere "legittima e dovuta", dovrebbe seguire precise fasi per accertare tale "stato", quali:

### **1. Valutazione preliminare**

Al fine e prima di eseguire una segnalazione "a sofferenza" dovrebbe essere eseguita una attenta, precisa e puntuale valutazione della complessiva situazione finanziaria, essendo attività pericolosa.

In tal senso dovrebbe essere eseguita una attenta e diligente valutazione, coinvolgendo anche il cliente al fine di ottenere tutte le informazioni specifiche, magari non rilevabili in prima istanza.

### **2. Condizioni fondamentali**

Nella valutazione preliminare devono essere tenute in considerazione delle "condizioni fondamentali" per l'appostazione del credito in tale categoria.

La valutazione deve essere "qualificata" e non generica, e quindi deve rispettare delle condizioni fondamentali sulla "insolvenza effettiva".

### **3. Obbligo di notifica**

La formalizzazione della segnalazione deve seguire uno specifico iter obbligatorio di notifica, sia al cliente che ai coobbligati.

L'assenza di tale notifica, anche se la segnalazione è dovuta, la rende "illegittima".

Nel caso di specie, la banca, non solo ha sottratto ingenti capitali alla ditta Bolici Paolo ma, ha altresì operato in evidente mala fede e con colpa grave quando ha creato artificiosamente lo sconfinò presso la Centrale Rischi, come risulta da tabella sinottica di seguito riportata:

data	crediti per cassa						tot. accordato	tot. utilizzato	utilizzato reale 12.000.000, 00
	rischi autoliquidanti		rischi a scadenza		rischi a revoca				
	accordato	utilizzato	accordato	utilizzato	accordato	utilizzato			
gen-09	9.854.000,0 000	12.873.680,0 0000	3.486.536,0 000	3.486.536,0 000	1.100.000,0 000	1.214.864,0 000	14.440.536,0 0000	17.575.080,0 0000	5.575.080,0 000
feb-09	9.854.000,0 000	12.624.680,0 0000	3.486.536,0 000	3.486.536,0 000	1.100.000,0 000	1.573.788,0 000	14.440.536,0 0000	17.685.004,0 0000	5.685.004,0 000
mar-09	10.374.000,0 0000	12.643.057,0 0000	5.986.536,0 000	3.486.536,0 000	1.100.000,0 000	1.576.832,0 000	17.460.536,0 0000	17.706.425,0 0000	5.706.425,0 000
apr-09	12.874.000,0 0000	13.483.833,0 0000	3.486.536,0 000	3.486.536,0 000	1.100.000,0 000	1.362.580,0 000	17.460.536,0 0000	18.332.949,0 0000	6.332.949,0 000
mag-09	12.874.000,0 0000	13.483.833,0 0000	3.486.536,0 000	3.486.536,0 000	1.100.000,0 000	1.360.410,0 000	17.460.536,0 0000	18.330.779,0 0000	6.330.779,0 000
giu-09	12.874.000,0 0000	13.157.155,0 0000	3.350.048,0 000	3.350.048,0 000	1.100.000,0 000	1.343.917,0 000	17.324.048,0 0000	17.851.120,0 0000	5.851.120,0 000
lug-09	12.874.000,0 0000	13.151.833,0 0000	3.350.048,0 000	3.350.048,0 000	1.100.000,0 000	1.357.938,0 000	17.324.048,0 0000	17.859.819,0 0000	5.859.819,0 000
ago-09	12.874.000,0 0000	12.931.834,0 0000	3.350.048,0 000	3.350.048,0 000	1.100.000,0 000	1.350.477,0 000	17.324.048,0 0000	17.632.359,0 0000	5.632.359,0 000
set-09	12.874.000,0 0000	12.934.764,0 0000	3.350.048,0 000	3.350.048,0 000	1.100.000,0 000	1.361.075,0 000	17.324.048,0 0000	17.645.887,0 0000	5.645.887,0 000
ott-09	2.728.000,0 000	2.728.000,0 000	10.476.048,0 0000	3.350.048,0 000	1.100.000,0 000	11.700.776,0 0000	14.304.048,0 0000	17.778.824,0 0000	5.778.824,0 000
nov-09	2.728.000,0 000	2.728.000,0 000	10.476.048,0 0000	3.350.048,0 000	1.100.000,0 000	11.701.919,0 0000	14.304.048,0 0000	17.779.967,0 0000	5.779.967,0 000
dic-09	2.728.028,0 000	2.731.056,0 000	10.336.120,0 0000	3.350.048,0 000	1.100.000,0 000	11.715.085,0 0000	14.164.148,0 0000	17.796.189,0 0000	5.796.189,0 000

E' pacifico che, l'errata segnalazione in Centrale Rischi provochi un danno in *re ipsa*<sup>8</sup> oltre, come nel caso concreto, un rilevante danno patrimoniale che, unito alla mancanza di denaro fresco da poter investire o comunque utilizzare nell'attività d'impresa, ha comportato ingenti danni, nei termini ricostruiti come da allegata perizia (cfr doc.2, perizia sui danni, pagg. 25 e ss.) e d'appresso specificati.

\*\*\*\*\*

**B.1) I DANNI PATRIMONIALI INDIRETTI PER MANCATO GUADAGNO DERIVANTE DA MINORE FATTURATO CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DI COMPETENZE INDEBITE.**

Al fine di poter quantificare il danno da mancato guadagno e perdita di fatturato, il C.T.P. ha ricostruito la gestione aziendale, valutando i dati che emergono dal bilancio aziendale del 2009 (che costituisce l'all. 6.1 della relazione) ed il complesso delle commesse realizzate tra il 2006 ed il 2008 (documentate nell'allegato 6.2 della richiamata C.T.P.)

Al fine di ottenere una stima prudentiale in merito alla quantificazione economica di tali perdite sono state quindi considerate le commesse realizzate tra il 2006 ed il 2008, così come riportate da pag. 26 a pag.29 della C.T.P.

All'esito di tale analisi, il consulente ha potuto stimare un **danno quantificato prudentialmente in EURO 153.970.037 !!**

**B.2) DANNI PATRIMONIALI INDIRETTI PER PERDITA DI AVVIAMENTO AZIENDALE.**

La quantificazione per tale voce di danno è stata effettuata partendo da quella che è la stima del **valore del capitale economico**, poiché, il termine di riferimento per la

---

<sup>8</sup>Cass. Civile, sez. I, 24.05.2010, N° 12626: "In caso di illegittima segnalazione di una posizione in sofferenza presso la centrale rischi della Banca d'Italia, da parte di un istituto di credito, sussiste - non diversamente da quanto si verifica in caso di illegittimo protesto di una cambiale - il danno da lesione dell'immagine sociale della persona che si vede ingiustamente indicata come insolvente. Tale lesione costituisce un danno reale che deve essere risarcito senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza. È corretto, pertanto, il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi, ammissibile qualora l'attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l'esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa entità del pregiudizio economico subito".

valutazione di un'azienda deve essere necessariamente un "valore", inteso come un dato stimato risultante da un processo valutativo non influenzato da fenomeni contingenti o incontrollabili.

Tale valore è generalmente definito valore economico o valore del capitale economico.

In sintesi, il capitale economico oggetto di stima dell'elaborato peritale (pag. 30 e ss.), è espressione del valore teorico di scambio attribuibile al capitale proprio, comprensivo dei diritti patrimoniali e dei poteri di gestione e di controllo dell'impresa sociale.

Ciò posto nell'allegata C.T.P. si è proceduto a **“stimare il valore economico del capitale della società BOLICI PAOLO, alla data del 31 dicembre 2009, al fine di consentire la determinazione del mancato flusso reddituale derivante da perdita di avviamento aziendale”** (cfr pag. 33 della C.T.P.).

In particolare, al fine di ottenere una completezza di valutazione fondata su dati di immediato riscontro e verifica, il C.T.P. ha utilizzato un metodo di ricostruzione di valore che può essere definito “del valor medio”, che esprime la media aritmetica tra il valore dell'azienda ottenuto con l'applicazione del metodo patrimoniale e quello ottenuto con il metodo reddituale (cfr C.T.P. pag.34).

**All'esito di tale ricostruzione, è emerso che il valore dell'azienda, al 31.12.2009, corrispondesse ad Euro 24.525.552,00.**

### **B.3) DANNO DIRETTO SUBITO SUI PROGETTI IN CORSO E RELATIVE SPESE.**

Oltre ad i danni sopra descritti, la ditta Bolici Paolo, onde poter affrontare la crisi economica, rassicurato dall'appoggio degli istituti di credito con i quali operava effettuò una serie di investimenti internazionali, mediante la partecipazione in altre società.

Senonché, a causa della condotta tenuta da UNICREDIT S.p.A., i progetti di espansione non sono stati portati, con conseguente perdita degli ingenti investimenti sostenuti e delle relative spese, che la C.T.P. allegata ha ricostruito alla luce dei relativi business plan, di ogni società, con una previsione ad 8-10 anni.

Per immediata lettura, di seguito si riportano le descrizioni sugli investimenti effettuati in C.T.P. (alle pagg. 37 e ss.), unitamente agli schemi sinottici concernenti le spese sostenute per ogni investimento:

**“7.1 MARINA DI MENFI S.P.A.**

*Il progetto prevede la realizzazione di Polo Palo di Menfi con strutture ricettive a terra e 340 posti barca.*

*Dopo essersi aggiudicati la gara internazionale, L'immotivata segnalazione in Centrale Rischi non ha consentito l'accesso al credito per il finanziamento dell'opera, nonostante vi fosse anche l'assegnazione di un contributo della CEE di Euro 8.600.000,00 nel gennaio 2008*

*Attualmente l'iniziativa è ferma, per mancanza di fondi, con il rischio di incorrere in una causa per danni da parte del socio pubblico.*

*La Bolici Paolo possiede il 46,67% del capitale sociale e dell'utile.*

*Secondo le previsioni da business plan (ALLEGATO 7.1), l'utile netto (ossia al netto delle spese sostenute) a partire dall'anno di costituzione ossia 2006 fino al 2013 sarebbe pari ad:*

$$€ 7.457.000,00 * 46,67\% = 3.480.000,00$$

*Vale a dire l'importo di utile che spetterebbe, secondo il business ma che invece è andato perso.*

*Per la società in oggetto sono stati sostenuti da BOLICI PAOLO i seguenti costi documentati (allegato 7.1.a):*

<b>MARINA DI MENFI SPA</b>	
CAPITALE SOCIALE VERSATO	70.000,00
PREPAZIONE DOCUMENTI PER PARTECIPAZIONE GARA, SOPRALLUOGHI, CONSULENZE	92.700,00
PREPARAZIONE ELABORATI GRAFICI E RENDERING	28.900,00
QUOTA FIDEIUSSORIA CONCESSIONE	24.565,00
PROROGHE ANNUALI	10.908,00

### **7.1) SOCIETA' ITALO MONTENEGRINA INVESTIMENTI S.P.A.**

*E' stata costituita nell'anno 2005 SIMI S.p.A. (Società Italo - Montenegrina Investimenti) una società Italo montenegrina tra Bolici Invest srl ed il Comune di Podgorica con partecipazione al capitale rispettivamente dell'80% e 20% per la realizzazione di un complesso turistico alberghiero al centro di Podgorica con Casinò del valore complessivo ad opera finita di Euro 125.000.000,00.*

*Dietro il sostegno finanziario accordato da sono stati avviati i lavori: sia di progettazione esecutiva, sia scavo di sbancamento per l'edificazione dei fabbricati per ca. 100.000 mc. incantieramento e pagamento degli oneri concessori pari ad Euro 6.500.000,00, ed inizio attività di costruzione, successivamente iniziativa sospesa per mancanza di fondi con conseguente perdita dell'iniziativa e delle somme investite.*

*La UNICREDIT SPA non solo non ha supportato l'investimento come dichiarato ma non ha consentito di accedere al finanziamento della BEI che aveva manifestato la disponibilità per il progetto di Euro 50.000.000,00.*

*Bolici Paolo possiede il 51% della BOLICI INVEST SRL 80% del capitale sociale e dell'utile.*

*Secondo le previsioni da business plan l'utile netto (ossia al netto delle spese sostenute) a partire dall'anno 2011 fino al 2021 (allegato 7.2) sarebbe pari ad:*

$$€ 82.865.000 * 80% * 51% = 33.808.920,00$$

*Vale a dire l'importo di utile che spetterebbe, secondo il business plan ma che invece è andato perso.*

Per la società in oggetto sono stati sostenuti da BOLICI PAOLO i seguenti costi documentati (allegato 7.2.a):

<b>SOCIETA' ITALO MONTENEGRINA INVESTIMENTI SPA</b>	
FORNITURE E PRESTAZIONI	714.728,00
PRGETTAZIONE ESECUTIVA, ARCHITETTONICA, IMPIANTISTICA, STRUTTURALE, ARREDAMENTO COMPLESSO ED INTEGRAZIONE DOPCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE	4.150.000,0
PESONALE IN LOCO, INCANTIERAMENTO, SCAVO GESTIONE E COORDINAMENTO GENERALE COMPRESO FORNITURE ED APPALTI, ACCORDI CON MARRIOT, BEI	175.900,00
GESTIONE AMMINISTRATIVA, COMPRESO ATTI COSTITUTIVI DELLA SOCIETA'	156.600,00
REALIZZAZIONE PLASTICO	39.600,00
REDAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO	47.350,00
ARREDI UFFICIO , APPARTAMENTO	48.200,00
ARREDI UFFICIO , APPARTAMENTO	22.300,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.354.678,0</b>

## 7.2) **WORLD IN L.L.C.**

*Il progetto prevede la realizzazione dello HAYOOT BEACH RESORT con la costituzione in Oman della WORLD INN Ltd nell'anno 2003 con partecipazione al 60% di Bolici Paolo e al 40% di H.E. Gen. Abdul Alim bin Mustahil bin Nasseeb Rakhiyoot, l'apertura di un sito operativo a Muscat per seguire i lavori di forniture di arredi nella penisola arabica e contemporaneamente sviluppare una iniziativa per la realizzazione di un complesso Turistico - Alberghiero nella penisola di Musandam località Khasab presso un'area di 21 ettari con la realizzazione di complesso alberghiero.*

*L'iniziativa del valore di Euro 90.000.000,00 ad opera finita con la realizzazione di un Resort e di tutti i servizi annessi con N. 159 stanze e suites*

*Sono state ottenute tutte le autorizzazioni necessarie, realizzata la progettazione dell'intero complesso e per la costruzione dando inizio alle opere acquistando macchinari per le opere di urbanizzazione per la costruzione edilizia*

*E' stato attrezzato un sito per l'ospitalità del personale impiegato in cantiere e relativa logistica, costruendo un pontile metallico per l'attracco delle imbarcazioni e realizzando l'urbanizzazione dell'intero comprensorio, oltre alla realizzazione di fondazioni di alcuni edifici di cui uno ultimato.*

*Secondo le previsioni da business plan l'utile netto (ossia al netto delle spese sostenute) a partire dall'anno 2011 fino al 2021 sarebbe pari ad*

$$136.156.000,00 * 60\% = 81.693.000,00$$

*Vale a dire l'importo di utile che spetterebbe, secondo il business plan (Allegato 7.3) ma che invece è andato perso.*

*Per la società in oggetto sono stati sostenuti da BOLICI PAOLO i seguenti costi documentati (allegato 7.3.a):*

<b>WORD IN L.L.C.</b>		
TRASFERIMENTO DENARO COME SOCIO		1.239.540,00
		0
PROGETTAZIONE		1.942.000,00
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, FINITURE E RENDERING		0
		466.400,00
ARREDI UFFICIO		157.000,00
SPESE PERSONALE		850.000,00
COSTI AMMINISTRATIVI e LEGALI		150.000,00
UFFICI, APPARTAMENTO, HOTEL, COSTI DI FUNZIONAMENTO, LOGISTICA		450.000,00
COSTI DI COORDINAMENTO E GESTIONE GENERALE		197.000,00

COSTI VERIFICA IMPIANTI RESORT	12.300,00
STAMPA ELABORATI TECNICI E DOCUMENTI	8.730,00
REDAZIONE PIANO	38.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.511.470,00</b>

### 7.3) **BOLICI INVEST S.R.L.**

*l'iniziativa del valore complessivo di Euro 24.000.000,00 della Bolci Invest srl riguarda la realizzazione e la gestione di approdo turistico per 236 posti barca insistente su una zona demaniale l'investimento è stato ammesso a contributo del Ministero sviluppo economico Contratto d'area di Manfredonia 3 e un capannone per il rimessaggio destinato a cantieristica da diporto.*

*Sono stati avviati e realizzati parte dei lavori e non avendo effettuato le opere di consolidamento del moli con l'interruzione dei lavori per mancanza di fondi, le maree hanno distrutto quanto fino ad allora realizzato e pertanto gran parte dell'opera è stata vanificata e compromesso i vincoli temporali da parte degli organi preposti e per non incorrere in sanzioni e richieste di danni la società è stata ceduta.*

*Bolici Paolo possiede il 51% del capitale sociale e dell'utile*

*Secondo le previsioni da business plan (ALLEGATO 7.4) l'utile netto (ossia al netto delle spese sostenute) a partire dall'anno 2010 fino al 2020 sarebbe pari ad:*

$$80.998.529 * 51\% = 41.309.250,00$$

*Vale a dire l'importo di utile che spetterebbe, secondo il business plan ma che invece è andato perso.*

*Per la società in oggetto sono stati sostenuti da BOLICI PAOLO i seguenti costi documentati (allegato 7.4.a):*

<b>BOLICI INVEST SRL</b>
--------------------------

PROGETTAZIONE, OPERE MURARIE, IMPIANTI	3.601.275,00
CONCESSIONI DEMANIALI / REGIONALI	210.000,00
GESTIONE AMMINISTRATIVA	28.500,00
R.I.N.A. CONSULENZE	42.500,00
GESTIONE LEGALE, ATTI NOTARILI	65.400,00
PLASTICO PORTO	12.700,00
REDAZIONE PIANO FINANZIARIO	27.100,00
LAVORI EDILI SBANCAMENTO e PAVIMENTAZIONE ACCESSO PORTO, IMPIANTISTICA e ILLUMINAZIONE, SCOLO	
ACQUE PIOVANE	87.700,00
RESPONSABILE DI CANTIERE	186.000,00
ATTIVITA' TECNICA COMPRESO RILIEVI BALTIMETRICI	72.700,00
GESTIONE E COORDINAMENTO	54.600,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.388.475,00</b>

#### 7.4) **BOLICI YACHTS SRL**

*Società costituita il 12/7/07 per la cantieristica navale di mega-yachts a partire da 40 metri-*

*Bolici Paolo possiede il 20% del capitale sociale e dell'utile*

*Secondo le previsioni da business plan (ALLEGATO 7.5) l'utile netto (ossia al netto delle spese sostenute) a partire dall'anno 2009-2011 sarebbe pari ad:*

$$31.000.000,00 * 20\% = 6.200.000,00$$

*Vale a dire l'importo di utile che spetterebbe, secondo il business plan ma che invece è andato perso.*

*Per la società in oggetto sono stati sostenuti da BOLICI PAOLO i seguenti costi documentati (allegato 7.5.a):*

**BOLICI YACHTS SRL**

PROGETTAZIONE: ING ARABITO	150.000,00
ACCONTO STAMPO PER MEGAYATCH CANTIERE TUNISINO	650.000,00
ACCONTO COORDINATORE IMPIANTI MEGAYATCH, GP SERVICE	30.000,00
PARTECIPAZIONE ESPOSIZIONE MONTECARLO, ABU DHABI COMPRESO STAND E MODELLI IMBARCAZIONI	127.000,00
COMPOSIZIONE E IMPAGINAZIONE COMPRESO STAMPA BROSHURE MEGAYATCH	38.000,00
SPESE DI GESTIONE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO, AMMINISTRATIVA, PROMOZIONALE	57.400,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.052.400,0</b>

*In conclusione, sulla base di quanto esposto, le società appositamente costituite non hanno potuto terminare gli investimenti iniziati, non generando l'utile previsto per la **BOLICI PAOLO** di Euro 166.491.170,00. Per tali investimenti sono stati sostenuti costi documentati pari ad Euro 17.101.034,00'.*

**B.4) DANNO NON PATRIMONIALE.**

Oltre a tutto quanto sopra, è evidente che la ditta Bolici Paolo ed il suo titolare abbiano subito un ingente danno di natura non patrimoniale.

L'illegittimo blocco dell'attività e degli enormi investimenti profusi in campo internazionale dovuti all'impossibilità di ottenere da un giorno all'altro ogni finanziamento o movimentazione del credito indispensabile per l'ordinaria gestione dell'azienda, ha comportato la crisi dell'attività economica dell'impresa e di tutte quelle partecipate, con danni irreversibili all'immagine del titolare del gruppo.

A tal proposito, la Cassazione ha correttamente osservato che l'illegittima segnalazione presso la C.R. della Banca d'Italia provochi un danno che è *in re ipsa*:

“In caso di illegittima segnalazione di una posizione in sofferenza presso la centrale rischi della Banca d'Italia, da parte di un istituto di credito, sussiste - non diversamente da quanto si verifica in caso di illegittimo protesto di una cambiale - il **danno da**

lesione dell'immagine sociale della persona che si vede ingiustamente indicata come insolvente. Tale lesione costituisce un danno reale che deve essere risarcito senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza. È corretto, pertanto, il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi, ammissibile qualora l'attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l'esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa entità del pregiudizio economico subito” (Cassazione civile sez. I 24 maggio 2010 n. 12626).

Sul punto anche la Giurisprudenza di merito è uniforme nel sostenere che:

*“Da quanto innanzi discende la fondatezza della domanda attorea relativamente al danno da illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi. Invero, il danno da illegittima segnalazione presso Centrale Rischi si profila sia nell'ipotesi di c.d. errore nella segnalazione di categoria (cioè a sofferenza e non ad incaglio, ecc.) che nel c.d. errore di quantificazione della presunta esposizione. Più grave è il primo errore, in quanto comporta la preclusione del credito, mentre il secondo comporta, nell'ipotesi più lieve, una saturazione del credito, sino all'effettiva impossibilità di ottenere credito. Ovviamente, nella maggior parte delle volte, gli errori convivono. Il danno da informazione inesatta non si esplica soltanto nella mancata concessione di nuove linee di credito ma anche alla lesione della reputazione personale e commerciale, pregiudicata da un'erronea segnalazione che certamente costituisce causa di discredito del soggetto coinvolto, tanto più ove il discredito avvenga all'interno del sistema creditizio il quale fa fronte comune nella (di norma giustificata) difesa dagli insolventi o da chi è ritenuto tale anche da uno solo degli aderenti. Difatti "la segnalazione di una "sofferenza" non più esistente, conferendo pubblicità interbancaria ad un non reale protrarsi dell'insolvenza del debitore, è destinata ad assumere rilevanza peculiare in un'ottica commerciale ed imprenditoriale, risolvendosi in una complessa vicenda di indubitabile discredito patrimoniale, idonea a provocare un danno anche della*

reputazione imprenditoriale del segnalato. In tal caso è ipotizzabile una responsabilità dell'azienda di credito verso il cliente ingiustamente, e quindi antiggiuridicamente, segnalato alla Centrale dei Rischi"(Trib. Bari, sez. I, G.U. dott. Cirillo, sent. del 22 dicembre 2000). Si determina in questo caso un danno che si ritiene in re ipsa e che legittima, pertanto, il diritto al risarcimento senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno (Cass. civ., Sez. III, sent n, 4881 del 19/01/2001; Cass civ. sent n 1103 del 05/11/1998) (Tribunale di Bari, Sez. Dist. di **Rufigliano, Dott. Nicola ACHILLE, Sent. n. 165 del 26 marzo 2012**);

*“L'errore in cui è incorsa la Banca nel segnalare alla CRIF un mancato pagamento in realtà inesistente, integra un fatto illecito ascrivibile alla colpa dei funzionari della stessa Banca, i quali hanno operato la segnalazione in assenza dei necessari presupposti di legge, e per lo più erronea nei suoi dati essenziali. Tale comportamento, è pertanto suscettibile di integrare un fatto illecito produttivo di danno, sotto il profilo del diritto all'immagine ed alla onorabilità, anche sul piano commerciale, risultando fondato su un'interesse di rilievo costituzionale ex art. 2 e 3 cost., la cui lesione comporta il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c. (fattispecie in cui l'essere stati ingiustamente segnalati presso una Centrale Rischi Interbancaria, rappresenta senza dubbio una lesione dell'onorabilità, perpetrata in danno di soggetti che in precedenza avevano sempre onorato i loro debiti, così come risultante dalla stessa comunicazione della CRIF s.p.a. in cui era stato indicato, per gli altri debiti, "nessuna segnalazione". Circostanza, da cui consegue quindi a carico dei medesimi soggetti, la lesione di un interesse non patrimoniale di rilievo costituzionale, che deve essere risarcita, in assenza di parametri specifici, in via equitativa) (Tribunale Bari sez. IV, 27 giugno 2011, n. 2189);*

*“I soggetti censiti nella Centrale dei Rischi (pubblica o privata) hanno diritto a che la rilevazione e la trasmissione dei dati rappresentino in modo corretto la realtà, a pena di risarcimento del danno per lesione della reputazione commerciale e di quella*

personale, in analogia con quanto previsto in materia di illegittima levata del protesto” (Tribunale Modena sez. I, 20 marzo 2012, n. 523);

*“Anche nei confronti della persona giuridica è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale, in riferimento ad un'indebita segnalazione da parte dell'istituto bancario di una società alla Centrale Rischi della Banca d'Italia quale soggetto in posizione di c.d. sofferenza, allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della medesima persona giuridica che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, fra tali diritti rientrando l'immagine della persona giuridica. Allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, anche il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica di norma interagisca, dovendosi procedere in tal caso ad una liquidazione in via equitativa. Tale danno può essere liquidato con valutazione all'attualità, avendo come parametro di riferimento i livelli quantitativi di ricorso al credito da parte della società all'epoca del fatto illecito”* (Tribunale Bari sez. IV, 05 gennaio 2011, n. 10).

Prendendo spunto da tale ultima pronuncia, ovvero, poiché il danno non patrimoniale per illegittima segnalazione in C.R. deve essere determinato con valutazione equitativa, potendo però prendere a riferimento “i livelli quantitativi di ricorso al credito da parte della società all'epoca del fatto illecito”, esso, nel caso di specie e come risulta dalla visura della Centrale Rischi nel periodo di riferimento, può prudenzialmente attestarsi in Euro 50.000.000.00, o nella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia.

\*\*\*\*\*

All'esito della sopra estesa ricognizione in fatto e delle argomentazioni in diritto, è emerso come alla ditta Bolici Paolo non "solo" siano state applicate competenze indebite sui rapporti di conto, per la spaventosa cifra di circa Euro 12.000.000,00 ma, oltre a ciò, il comportamento complessivo tenuto dalla banca, abbia determinato ingenti danni, sia patrimoniali che non, con la conseguente paralisi di un intero gruppo di rilevanza internazionale.

Indebiti e danni, così riassuntivamente elencati:

- applicazione di competenze indebite sui conti correnti pari a circa **Euro 12.000.000,00** (punto 4 della ctp);
- perdita di fatturato pari ad **Euro 153.970.037,00** (punto 6.b della ctp);
- perdita di valore aziendale pari ad **Euro 24.525.525,00** (punto 6.c della ctp);
- perdita su investimenti pari ad **Euro 166.491.170,00** (punto 7 della ctp);
- costi sostenuti dalla BOLICI PAOLO per gli investimenti in corso pari a **Euro 17.101.034,00** (punto 7 della ctp)
- danni non patrimoniali prudenzialmente quantificati in **Euro 50.000.000,00**,

il tutto per **complessivi EURO 412.099766,00.**

\*\*\*\*\*

La ditta attrice si è premurata di richiedere procedura di mediazione dinanzi preposto organo ma il tutto, purtroppo, con esito negativo per mancanza da parte della banca di voler conciliare (doc. 3).

Sulla base delle esposte considerazioni, BOLICI PAOLO, titolare della omonima impresa individuale "BOLICI PAOLO", come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

#### **CITA**

la **UNICREDIT S.p.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
con sede legale in Roma, Via A. Specchi n. 16, a comparire dinanzi all'On.le **Tribunale di Roma**, G.U. e Sezione designandi, ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., all'udienza

del 23.10.2014, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di almeno 20 giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. nel proporre eventuali domande riconvenzionali, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, nonché di richiedere l'eventuale chiamata di un terzo in causa, con avvertimento che, in difetto di costituzione, si procederà in sua contumacia, per sentire accogliere, ogni contraria istanza denegata, le seguenti

### CONCLUSIONI

“ Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti :

1)= ACCERTARE E DICHIARARE che la Banca convenuta ha praticato ed applicato, nei rapporti di conto corrente ordinario ed in quelli collegati, così come descritti in narrativa e nell'allegata C.T.P.: a)= tassi d'interesse ultralegali e/o non pattuiti e comunque non predeterminati; b)= tassi di interessi usurari in violazione dell'art. 644 c.p., nonché della legge 108/96; c)= anatocismo in contrasto con l'art. 1283 C.C; d)= “commissioni di massimo scoperto non concordate” e/o prive di causa; e)= “addebitato voci di spesa, commissioni e canoni non pattuiti” e/o prive di causa; f)= “valute rispettivamente anticipate o postergate non pattuite” e/o prive di causa, in **violazione** di legge e/o di contratto e,

2)= in accoglimento della domanda di “*ripetizione*” dell’*“indebito oggettivo”* esperita dall'Attore con il presente atto tanto per il caso di “*totale nullità di un contratto, con riferimento alle prestazioni eseguite in base ad esso*”, quanto per quello di “*nullità parziale, in relazione a singole clausole in base alle quali siano state effettuate specifiche prestazioni e, eventualmente, controprestazioni a queste funzionalmente collegate*”, CONDANNARE l'UNICREDIT S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione di tutte indistintamente le somme che dovessero risultare, anche a

seguito di esperenda C.T.U. contabile, esserle state dal ricorrente pagate indebitamente, oltre interessi e rivalutazioni;

3)= conseguentemente, determinato alla attualità il saldo dei rapporti di c/c indicati in atti, **CONDANNARE** l'UNICREDIT S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., alla *“ripetizione, secondo le regole degli artt. 2033 e ss. cod. civ.,”* di tutte indistintamente le somme che dovessero risultare, anche a seguito di esperenda C.T.U. contabile, esserle state dal ricorrente pagate indebitamente, oltre rivalutazioni, nonché, al risarcimento del *“maggior danno”* ex art. 1224, comma 2, c.c. nell'accezione di che a Cass. Civ., S.U., 16.07.2008, n. 19499, con gli interessi sulle somme liquidande a decorrere, quanto meno, dalla data di costituzione in mora della Convenuta **fino all'effettivo soddisfo ed a tutti i danni** che alla stessa sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie, così come descritti e quantificati nel presente atto e nell'allegata C.T.P., ovvero danni da liquidarsi in via equitativa dall'On. Giudice adito, fatto salvo e riservato il diritto di agire in autonomo e separato giudizio per ogni altra voce di danno;

4)= **CONDANNARE**, infine, l'UNICREDIT S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patienti dall'attore per l'illegittimo comportamento tenuto dalla Banca contrario ai generali principi di buona fede e correttezza e/o per illegittima segnalazione “a sofferenza” presso la Centrale dei Rischi di Banca d'Italia (e/o presso altre strutture e banche dati similari), danni da liquidarsi come quantificati dalla C.T.P. allegata in atti e/o anche in via equitativa dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di causa sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

5)= Con vittoria integrale di spese e compensi della **presente** lite;

6)= **IN VIA ISTRUTTORIA**:

*“ Ammettersi C.T.U. contabile, diretta a rideterminare il saldo complessivo dei conti corrente bancari ordinari e di quelli anticipi per cui è causa, alla luce dei principi*

di diritto di cui in atti ed autorizzando il C.T.U. al sopralluogo presso la Banca ed all'acquisizione di tutte le informazioni ritenute necessarie, affinché quantifichi l'importo da restituire al correntista, osservando i seguenti criteri:

- ricostruzione dei conti corrente per cui è causa dal primo "estratto conto" con saldo pari a "zero" come "saldo" di partenza (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 02.08.2013, n. 18541, doc. 47, cfr. Appello Milano, 01 dicembre 2010<sup>9</sup> e 06 dicembre 2012<sup>10</sup>) per **non essere ricostruibile** quello "debitore" che si rinviene dai primi estratti conto;
- gli interessi sugli addebiti dovranno essere calcolati applicando il tasso introdotto dall'art. 1284 c.c.;
- i conteggi dovranno essere effettuati con eliminazione di ogni forma di capitalizzazione sino all'estinzione dei conti;
- dovrà essere scorporata la Commissione di Massimo Scoperto;
- dovrà essere eliminato il cd. "gioco delle valute";
- si dovrà verificare, ai sensi e per gli effetti della l. 108/96 ed art. 644 c.p. il superamento dei tassi applicati concretamente al rapporto rispetto ad i tassi soglia vigenti nei periodi di riferimento, imputando nel calcolo tutti gli oneri direttamente commessi al costo del denaro (ivi comprese le Commissioni di Massimo Scoperto), fatta eccezione solo per imposte e tasse e nel caso di superamento delle soglie legali, applicare il disposto di cui all'art. 1815, 2° comma, c.c.;
- l'importo come sopra ottenuto dovrà essere adeguato con il maggior danno ex art. 1224 c.c. nell'accezione di che a Cass. Civ., S.U., 16.07.2008, n. 19499, fino al momento della C.T.U., oltre rivalutazioni;
- verifichi altresì il C.T.U. le segnalazioni effettuate dalla UNICREDIT S.p.a. presso la Centrale dei Rischi in Banca d'Italia ed evidenzi le eventuali anomalie come esposto in atti".

---

<sup>9</sup> In <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/6871.php>

<sup>10</sup> In [http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/ban.php?id\\_cont=8580.php](http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/ban.php?id_cont=8580.php)

- si chiede, per l'ipotesi in cui il Giudice adito non ritenga sufficientemente raggiunta la prova sul danno e non ritenga di operare la quantificazione in via equitativa, disponga C.T.U., affinché, sulla scorta dei documenti prodotti dall'attore (con particolare riferimento alla C.T.P. e gli allegati compresi i bilanci), voglia accertare la consistenza del danno aziendale conseguente alla impossibilità di usufruire regolarmente delle linee di credito e dall'impossibilità di effettuare ulteriore ricorso al credito presso altri istituti per effetto delle illegittime segnalazioni a Centrale dei Rischi effettuate dalla Unicredit.

- si nomina sin da ora Consulente Tecnico di parte il Dott. Roberto Giansalvo

Salvis iuribus

Si producono:

1) concordato preventivo n. 15/2013, del 26 marzo 2013; 2) C.T.P. del dott. Giansalvo Roberto, unitamente a tutti i relativi allegati e visure Centrale dei Rischi di Banca d'Italia; 3) Verbale di mediazione negativo.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore del presente procedimento è di **valore indeterminabile** e che l'importo dovuto è di € 450,00 + 27,00.

Con Osservanza.

Pescara - Roma, 07.05.2014.

Avv. Emanuele Argento

Avv. Roberto Villani

### **RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico delle Notifiche ed Esecuzioni presso il Tribunale di Roma, ho notificato il suesteso atto di citazione alla **UNICREDIT S.p.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in **Roma, Via A. Specchi n. 16**, facendone consegna di copia conforme

all'originale .....

di credito e dall'impossibilità di effettuare ulteriore ricorso al credito presso altri istituti per effetto delle illegittime segnalazioni a Centrale dei Rischi effettuate dalla Unicredit.

- si nomina sin da ora Consulente Tecnico di parte il Dott. Roberto Giansalvo.

Salvis juribus.


Si producono tutti in copia:


1) concordato preventivo n. 15/2013, del 26 marzo 2013; 2) supporto informatico (C.D.) con C.T.P. del dott. Giansalvo Roberto, unitamente a tutti i relativi allegati e visure Centrale dei Rischi di Banca d'Italia; 3) Verbale di mediazione negativo.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore del presente procedimento è di valore **indeterminabile** e che l'importo dovuto è di € 450,00 + 27,00

Con Osservanza

Pescara - Roma, 07.05.2014

Avv. Emanuele Argento  


Avv. Roberto Villani  


**RELATA DI NOTIFICA**

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico delle Notifiche ed Esecuzioni presso il Tribunale di Roma, ho notificato il suesteso atto di citazione alla **UNICREDIT S.p.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in **Roma, Via A. Specchi n. 16 00186**, facendone consegna di copia conforme all'originale .....

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. ...', is written over the dotted line of the text above.

**RICHIEDENTE**

Cassa: **4** /2014

Cron.: **7.344**

N dest.: 1

Data Ric. **09/05/2014**

**UNEP  
CORTE DI APPELLO  
DI ROMA**

RICEVUTA PRESENTAZIONE ATTO

**URGENTE**



Si rilascia ricevuta al richiedente **AVV.TI ARGENTO-VILLANI**

della somma di € **10,07** versata per la notificazione dell'atto

Data **09/05/2014**

L'ufficiale Giudiziario \_\_\_\_\_

villani

Gmail

Sposta in Posta in arrivo

Vistaprint.it - 100 biglietti da visita - 100 biglietti da visita a 5,99 € + 1 timbro

Posta in arrivo (3.795)

Speciali

Importanti

Posta inviata

Bozze (91)

Notes

Personale

Viaggio

Altro

Tribunale civile di Roma sez. X R.G. 32163/14 Bolici vs Un

Roberto Villani <aw\_robertovillani@yahoo.it> **UNICREDIT**

Vi rimetto tutti gli estremi e riferimenti della causa in oggetto:

Tribunale civile di Roma R.G. 32163/14 sez. decima, Giudice IZZO Antor

Resto a disposizione per ogni eventuale e ulteriore chiarimento.

Buona giornata

Roberto

*Avv. Roberto Villani*

*Patrocinante in Cassazione*

*00155 Roma Via Giorgi, Unico, 1°/1, 15*

*Tel. +39 06 5233523 fax 06 85700545*

**CANTONELLA**

**DI ENZA**

**23/10/2014**

**CNE 10,45**

Paolo Bolici <paolobolici@gmail.com>

Mario Fabiana

----- Messaggio inoltrato -----

Da: **Roberto Villani** <aw\_robertovillani@yahoo.it>

Date: 01 luglio 2014 08:43

Oggetto: Tribunale civile di Roma sez. X R.G. 32163/14 Bolici vs Unicred

A: "Aw. Emanuele Argento" <emanueleargento@argito.it>, Paolo Bolici

Paolo Bolici <paolobolici@gmail.com>

Buonasera avvocato

Ti chiedo di inviare. Per mio conto una pec al curatore fallimento paolo b  
Confermami in merito

Curatore

Aw. Virginia Perazzoli di Roma, se non hai la pec la trovo io con il riferim  
Saluti

" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322